

RESOCONTO STENOGRAFICO

475.

SEDUTA DI VENERDI' 18 APRILE 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	41367	BELLUSCIO COSTANTINO (PSDI)	41370
Disegno di legge di conversione: (Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96- <i>bis</i> del regolamento)	41367	CARPINO ANTONIO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	41368, 41370, 41372, 41376, 41378
(Trasmissione dal Senato)	41367	CIOCCI LORENZO (PCI)	41375
Proposte di legge:		DEL DONNO OLINDO (MSI-DN)	41377
(Annunzio)	41367	PIRO FRANCO (PSI)	41368
Interrogazioni:		Parlamento in seduta comune:	
(Annunzio)	41380	(Rinvio della riunione)	41368
Interrogazioni (Svolgimento):		Risoluzioni dal Parlamento europeo:	
PRESIDENTE	41368, 41370, 41371, 41375, 41376, 41377, 41378, 41379	(Trasmissione)	41368
BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN)	41372, 41379	Risposte scritte ad interrogazioni:	
		(Annunzio)	41379
		Ordine del giorno della prossima se- duta	41380

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 APRILE 1986

La seduta comincia alle 9,30.

DINO MADAUDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Riz è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 17 aprile 1986 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SANTUZ ed altri: «Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel Friuli-Venezia Giulia, regione frontaliere della Comunità economica europea» (3689);

LODIGIANI ed altri: «Norme per il recupero dei contenitori di alluminio» (3690);

LODIGIANI ed altri: «Norme transitorie per il collocamento in ruolo dei professori universitari» (3691);

ROSINI: «Autorizzazione ad effettuare negli anni 1987, 1988 e 1989 la lotteria "Adamello - Valle Camonica"» (3692);

FIORI: «Nuova disciplina dell'indennità

pensionabile del personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia» (3693);

LANFRANCHI CORDIOLI ed altri: «Fecondazione ed inseminazione artificiale nella specie umana» (3694).

Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

COLONI: «Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nella regione Friuli-Venezia Giulia» (3695);

SAVIO: «Norme per la pensionabilità dell'indennità concessa al personale dell'amministrazione civile dell'Interno che svolge compiti istituzionali o di supporto nell'interesse dell'amministrazione della pubblica sicurezza» (3696);

FERRARI MARTE ed altri: «Modifiche all'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, recanti norme sul lavoro all'esterno degli istituti penitenziari dei detenuti e degli internati» (3697).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1694-B. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 1986, n. 34, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno (già approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato) (3615-B).

A norma del primo comma dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è deferito alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIII (Lavoro), in sede referente.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di due risoluzioni «sullo snellimento del controllo delle persone ai confini interni» (doc. XII, n. 141); «sull'intervento della polizia in occasione della dimostrazione pacifica degli ecologisti di "Duna Kör" a Budapest» (doc. XII, n. 142) approvate da quel consesso il 13 marzo 1986.

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125 del regolamento, deferiti alla II Commissione e alla III Commissione.

Rinvio della riunione del Parlamento in seduta comune.

PRESIDENTE. Comunico che la riunione del Parlamento in seduta comune, già convocata per mercoledì 23 aprile 1986, alle ore 10, è rinviata a giovedì 8 maggio 1986, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno, che è il seguente:

Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 342/VIII.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Piro e Mancini Giacomo, al Governo, «per sapere che cosa il Governo intenda fare per modificare l'istituto della comunicazione giudiziaria che da strumento di tutela del cittadino nei confronti del quale si inizia l'azione penale si è progressivamente trasformata in indizio di colpevolezza e nei casi più gravi ha effetti simili ad una condanna senza che vi siano stati né il rinvio a giudizio, né tantomeno il processo» (3-01727).

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'istituto della comunicazione giudiziaria, cui si riferisce questa interrogazione, è stato introdotto nella nostra legislazione con la legge 15 dicembre 1972, n. 723, ma non ha sempre corrisposto alle aspettative. Era stato introdotto come misura garantista diretta a tutelare i diritti della difesa ma purtroppo, nella pratica, si sono verificate distorsioni, e molte volte l'istituto si è rivelato fonte di inconvenienti per la reputazione degli indiziati.

Il Governo decise pertanto di intervenire e propose alcune modifiche dell'istituto presentando alla Camera, in data 21 ottobre 1983, il disegno di legge che porta il n. 693. Vi è poi anche la proposta di legge presentata dall'onorevole Casini con il n. 696. Entrambi i provvedimenti già figurano all'ordine del giorno della Commissione giustizia del Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Piro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-01727.

FRANCO PIRO. Mi dichiaro soddisfatto, assolutamente soddisfatto della risposta che, a nome del Governo, l'onorevole Carpino ha dato, soprattutto perché il Governo riconosce ancora una volta in

questa sede, che siamo di fronte a tanti casi di ordinaria ingiustizia: i casi di ordinaria ingiustizia sono tanto più gravi non solo quando si riferiscono a cittadini ingiustamente condannati (e che dopo andranno risarciti); non solo quando si tratta di cittadini che passano in carcerazione preventiva buona parte della loro esistenza e poi, magari, sono riconosciuti innocenti: è di pochi giorni fa, infatti, una risposta — della quale ancora ringrazio il ministro di grazia e giustizia — da cui risulta che, nei casi di suicidio registratisi tra detenuti nelle carceri, più della metà riguarda detenuti in attesa di sentenza!

Ora, signor sottosegretario, ci rendiamo conto della situazione che si è creata anche a causa dello stravolgimento che è stato fatto dell'istituto della garanzia. Lei ha detto che non sempre tale istituto ha corrisposto alle aspettative: mi permetto di aggiungere che non ha corrisposto quasi mai alle aspettative. Lei ha detto che siamo di fronte a distorsioni: ebbene, a questa sua affermazione voglio aggiungere che i casi di distorsione sono stati tanti e tali che l'interpretazione, nel nostro ordinamento, delle clausole previste dall'articolo 6 della convenzione europea, nulla ha da spartire con un ordinamento giudiziario che, non sussistendo quel processo accusatorio previsto dalla riforma del codice di procedura penale, altera l'introduzione di garanzia nel nostro sistema, e ciò si differenzia dal modo con cui l'istituto della comunicazione giudiziaria è concepito in altri sistemi.

Oggi diciamo che ci vuole l'informazione di garanzia, ma la data che lei stesso ha citato, signor sottosegretario, del 21 ottobre 1983, è qui a testimoniare della gravità della situazione, per il Governo e per il Parlamento, rispetto alle storie di ordinaria ingiustizia ai danni dei cittadini: cosa accade nei confronti di chi ha violato i fini e le ragioni per cui venne istituita, come atto coperto dalla riservatezza, prevista al punto tale che la spedizione dovrebbe avvenire in plico raccomandato e solo a quella determinata persona? Perché non si dichiarano nulli gli atti equipollenti alla comunicazione giu-

diziaria, che sono invece immediatamente pubblici?

Perché, anziché prendersela con i giornalisti (che fanno il loro dovere, nel momento in cui raccolgono una notizia), non si aprono indagini su chi ha reso noto che si comunica ad una persona l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti? Ancora in quest'aula voglio chiedere che venga previsto che il procuratore generale della Repubblica apra, nel giro di tre giorni, e concluda nel giro di tre giorni, l'indagine per accertare da chi è stata diffusa la notizia, perché qui siamo di fronte a responsabilità che sono gravissime. Intere famiglie, molte persone vengono rovinate quando ci si accorge non solo che viene disposta una carcerazione preventiva, ma anche che si indaga su indizi che poi risultano privi di fondamento! Non dobbiamo mai dimenticare la presunzione d'innocenza prevista dal nostro ordinamento costituzionale, che è stata stravolta anche dall'istituto della comunicazione giudiziaria!

Ecco perché la testimonianza, ancora questa mattina, di un ritardo gravissimo di fronte al quale ci troviamo, la stessa data del 21 ottobre 1983, confermano che se non siamo in grado di decidere nel nostro Parlamento e se il Governo non è in grado di assumere questi provvedimenti reclamati dall'opinione pubblica a tutela dell'imparzialità della giustizia e soprattutto del senso di giustizia che deve far sì che i giudici, liberi da qualsiasi pregiudizio, possano esercitare il loro mestiere, ebbene, la questione della responsabilità anche civile dei giudici va, però, chiarita una volta per tutte.

È questa la ragione per la quale è in corso una campagna referendaria nel nostro paese. Essa si svolge su altri argomenti, ma anche questa mattina abbiamo avuto la testimonianza che delle storie di ordinaria ingiustizia è completamente consapevole anche il Ministero di grazia e giustizia. Oggi questa ansia di giustizia non può più essere rinviata: è la ragione per la quale, anche questa mattina, anche in quest'aula, ci rivolgiamo ai 630 deputati, che dovrebbero essere presenti anche

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 APRILE 1986

oggi per chiedere, anzitutto a loro, di mettere la loro firma come cittadini a favore della campagna referendaria.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Belluscio e Reggiani al Presidente del Consiglio dei ministri, «per sapere chi abbia autorizzato i servizi di informazione e di sicurezza italiani a mettere illecitamente sotto controllo i telefoni e a registrare le conversazioni di parlamentari, come risulta da una inchiesta giudiziaria che il sostituto procuratore della Repubblica di Roma, dottoressa Elisabetta Cesqui, sta conducendo. Sia nel caso in cui le intercettazioni siano state effettivamente effettuate, sia in caso contrario, si chiede di sapere quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti dei dirigenti dei servizi di informazione e di sicurezza che hanno autorizzato la trasmissione altrettanto illecita alla magistratura di veline, prive di ogni riscontro obiettivo e di ogni garanzia costituzionale per il cittadino, in base alle quali si è pervenuti alla convocazione di alcuni testi presso il citato magistrato» (3-02031).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ha facoltà di rispondere.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, in relazione alla vicenda denunciata dall'onorevole Belluscio, la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma ha riferito quanto di seguito leggo: «La questura di Firenze, su autorizzazione del procuratore della Repubblica di Firenze, eseguì una perquisizione nella abitazione del dottor Luciano Donnini, genero di Licio Gelli, e procedette al sequestro di vari documenti, tra i quali uno schedario e nove agende, su cui erano annotati nomi e numeri telefonici di cittadini anche residenti in Roma.

Tali documenti vennero pertanto trasmessi per competenza territoriale alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ed il relativo fascicolo

venne annotato al registro C con il numero 5395/85C, e venne delegato il sostituto Elisabetta Cesqui la quale, il 10 giugno del 1985, iniziò ad ascoltare come testi le persone annotate su detti documenti, e tra essi anche l'onorevole Costantino Belluscio, in data 17 luglio 1985.

Tali indagini, che erano solo di natura preliminare, si resero necessarie per approfondire l'interpretazione delle annotazioni suddette potendosi, a seguito degli accertamenti, ipotizzare reati anche perché, fin da allora, la stampa divulgava l'intenzione del Gelli di rientrare in Italia con la speranza di beneficiare delle misure sulla custodia cautelare.

La provenienza certa delle annotazioni a mano da parte del dottor Donnini, le modalità di rinvenimento della documentazione in casa del medesimo, le modalità di acquisizione e di trasmissione stessa escludono nel modo più assoluto qualunque relazione con presunte irregolarità di abusiva intercettazione di conversazioni da parte dei servizi di sicurezza, con o senza l'avallo dell'autorità giudiziaria.

Nello svolgimento degli atti istruttori sono state utilizzate, solo ed esclusivamente — precisa ancora la stessa autorità giudiziaria — le fonti documentali acquisite al fascicolo processuale per il tramite delle ordinarie e legittime attività di polizia giudiziaria, nel rispetto delle norme procedurali e delle garanzie costituzionali, al di fuori di qualunque contatto con i servizi di informazione e sicurezza, i quali nessun elemento, sia esso in forma verbale, documentale o in velina, hanno fornito per le indagini in questione».

PRESIDENTE. L'onorevole Belluscio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

COSTANTINO BELLUSCIO. Signor Presidente, signor sottosegretario, mi devo dichiarare soddisfatto per lo meno riguardo ad un punto, avendo finalmente saputo chi sia questo signor Luciano Donnini che non avevo mai sentito nominare in vita mia e del quale nessuno, fino a questo momento, mi aveva saputo dare

notizie, né in sede politica né in sede giudiziaria. Non posso che prendere atto delle decise affermazioni rese testè dal sottosegretario, però non posso non osservare che quando sono stato ascoltato come teste presso il palazzo di giustizia (l'ho detto anche ai magistrati che stanno indagando su questa vicenda i quali, evidentemente, non si sono accontentati delle precisazioni che sono state fornite fino a questo momento) ho notato il sostituto procuratore consultare alcuni fogli dattiloscritti che, dalla composizione dattilografica, ho ritenuto contenessero trascrizioni di intercettazioni telefoniche. In base a questo testo che consultava, il magistrato mi rivolgeva alcune domande per sapere se era vero che avevo protestato in relazione ad alcune vicende. Le domande mi furono rivolte dopo aver accertato quali fossero i miei recapiti telefonici.

Avevo avuto notizie, da varie fonti, che i miei apparecchi telefonici e quelli di altri parlamentari erano stati in questi ultimi anni sottoposti ad intercettazione telefonica, e del problema si è occupato anche il comitato parlamentare per i servizi di sicurezza. In quella sede mi fu chiesto di rivelare le mie fonti. Mi rifiutai di fare il nome di chi mi aveva fornito queste notizie per il semplice fatto che costui aveva moglie e due figli e non intendevo rovinare in qualche modo questo cittadino che, per altro, mi aveva manifestato una grande amicizia fornendomi tali informazioni. La cosa fu messa a tacere con la motivazione che, considerato il mio rifiuto a collaborare riferendo le mie fonti di informazione, l'inchiesta doveva intendersi automaticamente chiusa. Non mi sembra questo un modo per accertare la verità. Vi è stato di più: vi è stata una comunicazione, arrivata a me e ad altri parlamentari, contenente una serie di nomi di uomini politici sottoposti ad intercettazioni telefoniche.

Le inchieste sono tuttora in corso e mi auguro sinceramente che queste cose non accadano più. Devo al riguardo notare che l'attuale ministro degli esteri, allorché denunciò il fatto in sede politica e giudiziaria, alle smentite che venivano

opposte da varie parti, nel suo *Block notes* apparso sull'*Europeo* scrisse che: «Non è irragionevole per chicchessia, né indice di colpevole diffidenza, auspicare che si faccia ulteriore luce per rimuovere ogni sospetto, che non si indirizza necessariamente verso i titolari di questo o di quel ministero, e nemmeno verso i vertici dei servizi cosiddetti di informazione; vi potrebbero essere sia "talpe" che operatori occulti e paralleli, ed una volta per sempre bisognerebbe far terminare, se c'è, questa grave disfunzione». Mi associo all'auspicio formulato dal ministro Andreotti e chiedo che non ci si accontenti delle affermazioni che provengono dai servizi di informazione o da altri enti statali, in quanto occorre andare in fondo alla cosa. Se risultasse vero che i parlamentari sono sottoposti, nonostante l'espresso divieto della legge, ad intercettazioni telefoniche, la cosa sarebbe molto ma molto grave.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Macis, Violante, Bochichio Schelotto, Granati Caruso, Pedrazzi Cipolla, Bottari, Trabacchi, Lanfranchi Cordioli, De Gregorio e Ciocci, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro di grazia e giustizia, «per sapere:

quale sia la posizione giudiziaria di Roberto Fiore, Marcello De Angelis, Marcello Morsello e sua moglie Marinella, Stefano Tiraboschi che, secondo notizie diffuse dalla stampa estera, si nasconderebbero a Londra; e di Carlo Ciccuttini, Claudia Papa, Mauro Meli, Giuseppe Calzona, Franco Cavallotto, Augusto Cauchi, Eliodoro Pomar, Mario Ricci, Remo Orlandini, Elio Massagrande, Clemente Graziani, Sandra Grocco, Bruno Luciano Stefano e Stefano Delle Chiaie che, sempre secondo le stesse fonti, risulterebbero vivere a Madrid;

quali passi ufficiali intendano promuovere verso i Governi inglese e spagnolo affinché vengano concesse immediatamente le autorizzazioni all'estradizione di questi terroristi neofascisti che

risiedono impunemente da molti anni fuori d'Italia» (3-02067).

L'onorevole rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, l'interrogazione è diretta a conoscere la posizione giudiziaria di una serie piuttosto nutrita di terroristi neofascisti e le iniziative che il Ministero di grazia e giustizia ha assunto per la loro estradizione. Devo dire che, per quanto riguarda il gruppo di latitanti che dimorerebbero a Londra, il Ministero, con note del 19 settembre, dell'8 ottobre e del 14 novembre 1981 indirizzate all'ambasciata d'Italia a Londra, richiese l'estradizione dal Regno Unito dei cittadini italiani Massimo Morsello, Rita Marinella, Stefano Tiraboschi, Roberto Fiore e Marcello De Angelis, tutti esponenti di movimenti eversivi di estrema destra, perché colpiti da numerosi provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi in varie epoche dalla procura della Repubblica e dall'ufficio istruzione del tribunale di Bologna.

Il dibattito per l'estradizione dei predetti, che si svolse nei giorni 25, 26, 27 e 28 gennaio e l'1 e il 2 febbraio del 1982, ebbe esito negativo. Infatti con teleshritto del gennaio 1982 l'ambasciata d'Italia a Londra informava il dicastero della giustizia che il magistrato britannico non aveva accolto, per insufficienza di prove, la richiesta di estradizione di quei nostri connazionali, secondo la prassi giuridica in uso in quel paese. La stessa ambasciata provvedeva poi a trasmettere una dettagliata relazione sullo svolgimento del dibattito e sulle sue conclusioni, predisposta dai legali di fiducia che avevano rappresentato il Governo italiano davanti al tribunale britannico.

In particolare, da tale relazione emergeva in modo inequivoco che i giudici inglesi, chiamati a pronunciarsi sull'ammissibilità delle prove offerte dalle autorità italiane, avevano ritenuto le stesse in buona parte inammissibili. Più esatta-

mente tali erano stati giudicati sia i rapporti di polizia sia la maggior parte delle deposizioni testimoniali trasmesse, trattandosi per lo più di notizie apprese da terzi e comunque di prove di natura meramente indiziaria.

Dalla relazione citata risulta altresì che giammai l'autorità inglese avrebbe accettato prove fornite da coimputati o da complici e che in ogni caso contro la decisione del magistrato di negare l'estradizione non erano previsti mezzi d'impugnazione. Sembra tuttavia evidente la pretesa di quelle autorità di anticipare di fatto davanti al giudice locale il giudizio che deve invece correttamente svolgersi davanti all'autorità giudiziaria del nostro paese.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Ha già assolto la maggior parte di quegli imputati, se non tutti! Ne discutiamo oggi, quando l'assoluzione è già avvenuta!

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Noi contestiamo, in sede di esistenza dei presupposti per l'estradizione, che un tribunale di altro paese possa giudicare nel merito su processi che debbono svolgersi nel nostro paese. Noi non contestiamo la decisione sulla estradizione, bensì la motivazione che attiene al merito del processo, e non certamente alla fase procedurale.

Ulteriormente, per opportune notizie, devo far riferimento al testo del telegramma n. 938 pervenuto al Ministero di grazia e giustizia dall'ambasciata d'Italia a Londra, per il tramite del Ministero degli affari esteri, in cui è tra l'altro scritto: «Rispondendo al deputato laburista Duns, che gli suggeriva di espellere Fiore e gli altri quattro ricercati attualmente in Inghilterra, il ministro dell'interno Brittan ha voluto innanzitutto ricordare gli sviluppi della vicenda, riferendosi alla richiesta di estradizione presentata dalle autorità italiane e respinta dal magistrato britannico per inammissibilità delle prove. Nonostante la recente condanna di Fiore in Italia, il ministro dell'interno fa presente che essa sembra rife-

rirsi ad un reato per il quale difficilmente potrebbe applicarsi il trattato di estradizione. Aggiunge poi che, in quanto cittadino di un paese comunitario, Fiore ha i suoi diritti e quindi non può essere espulso. Nessun provvedimento nei suoi confronti potrebbe, infatti, essere difeso dal *Home Office* di fronte alla corte d'appello, non essendo egli stesso condannato nel Regno Unito per alcun reato. Accennando infine alla circostanza che Fiore abita nello stesso edificio del ministro dei trasporti, Brittan fa presente che il ministro ne è al corrente e che non trova che la circostanza ponga problemi di sicurezza». Questo è il testo del telegramma inviato dall'ambasciata d'Italia a Londra.

Infine debbo comunicare che la terza corte d'assise di Roma, in data 2 maggio 1985, ha revocato tutti i provvedimenti restrittivi a carico di Rita Marinella, nata il 17 maggio 1959, moglie di Massimo Morsello.

Al fine di superare le difficoltà che attualmente si incontrano in materia di estradizione nei rapporti tra l'Italia ed il Regno Unito, nel corso dell'incontro svoltosi a Londra il 28 febbraio scorso è stato parafato un nuovo trattato, contenente indubbe innovazioni rispetto a quello attualmente in vigore, risalente al lontano 1873. Il nuovo trattato di estradizione è stato firmato a Firenze, il 12 marzo scorso, in occasione della visita in Italia del primo ministro inglese. Si auspica una rapida ratifica della convenzione.

Per quanto riguarda, invece, il gruppo di latitanti che dimorerebbero a Madrid, si rileva quanto segue: per Ciccuttini Carlo, nato a San Giovanni Natisone, in provincia di Udine, il 23 marzo 1947, è stata richiesta, il 16 novembre 1982, l'extradizione al Governo spagnolo che, dopo la sentenza in data 7 aprile 1983 della *Audiencia Nacional*, rilevante il presunto carattere politico dei reati da lui commessi, respingeva la relativa domanda.

Successivamente, in data 24 luglio 1985, il Ministero di grazia e giustizia presentava una nuova domanda di estradi-

zione a carico del medesimo, per imputazioni diverse da quelle che avevano motivato la precedente, e precisamente sulla base dell'ordine di cattura emesso l'11 febbraio 1984 dal giudice istruttore di Venezia per strage ed altro.

Mauro Meli, nato a Roma il 27 febbraio 1946, è stato chiesto in estradizione al Governo spagnolo il 1° giugno 1982 con una prima domanda e, successivamente, il 15 novembre 1982, con una seconda domanda. Il 24 settembre 1983 veniva inviata dal Ministero di grazia e giustizia una documentazione integrativa a sostegno delle citate domande. Il 21 febbraio 1984 l'ambasciata d'Italia a Madrid comunicava che la *Audiencia Nacional* anche per questo latitante aveva respinto la richiesta italiana di estradizione in quanto, pur riconoscendosi che l'imputato aveva agito in maniera particolarmente riprovevole, veniva affermato il carattere politico dei delitti a lui imputati.

Papa Claudia è stata chiesta in estradizione dal Ministero di grazia e giustizia alle autorità spagnole sin dal 23 dicembre 1982. Successivamente, il 26 marzo 1983, è stata presentata una domanda aggiuntiva di estradizione a carico della predetta, sempre al Governo spagnolo. Il 26 settembre 1983 la *Audiencia Nacional* ha deciso di non concedere la estradizione della medesima per il presunto carattere politico dei reati ad esso contestati.

Si fa presente che la corte d'assise di Firenze, con sentenza appellata il 21 marzo 1985, ha condannato la Papa a 23 anni di reclusione per concorso in omicidio del magistrato dottor Occorsio, imputazione per la quale era stata chiesta la sua estradizione con la precitata domanda rigettata dalle autorità spagnole.

Delle Chiaie Stefano, nato a Caserta il 13 settembre 1936, condannato alla pena dell'ergastolo dalla corte d'assise di Firenze con sentenza del 21 marzo 1985, appellata dai suoi difensori, per omicidio premeditato ed introduzione di armi da guerra nel territorio dello Stato, colpito da una serie di provvedimenti restrittivi emessi dalle autorità giudiziarie di Bologna e di Roma per procedimenti penali

ancora da definirsi, risulta richiesto in estradizione alle autorità spagnole in data 15 marzo 1977. Il 22 dicembre 1979, dopo reiterate sollecitazioni del Ministero di grazia e giustizia alle autorità spagnole, l'ambasciata d'Italia a Madrid comunicava che il Delle Chiaie risultava irreperibile in territorio spagnolo, mentre gli ordini di ricerca e di cattura erano stati pubblicati sul relativo bollettino.

Il 21 dicembre 1982 il Ministero di grazia e giustizia richiedeva al Governo dell'Ecuador l'arresto provvisorio a fini estradizionali del Delle Chiaie (essendo stato quest'ultimo segnalato dall'Interpol in quel paese), richiesta che è rimasta inesa da quelle autorità per non aver rintracciato il medesimo.

Il 30 luglio 1985 perveniva, in via riservata, dal capo di gabinetto del ministro dell'interno la notizia circa la presenza del Delle Chiaie negli Stati Uniti. Il Ministero di grazia e giustizia, in data 1^o agosto 1985, inviava un *telex* all'Interpol per ottenere la conferma di tale notizia onde richiedere l'arresto provvisorio del predetto (*telex* che resta tuttora in attesa di riscontro).

Graziani Clemente, nato a Roma il 17 marzo 1923, condannato all'ergastolo dalla corte d'assise di Firenze con sentenza gravata da appello del 21 marzo 1985 per concorso in omicidio del magistrato Occorsio, risulta richiesto in estradizione alle autorità spagnole il 3 marzo 1977. Successivamente, il 16 luglio 1977, veniva presentata formale domanda di estradizione del predetto al Governo inglese, nel cui territorio il Graziani era stato arrestato (8 luglio 1977) su richiesta del Ministero di grazia e giustizia.

Il successivo 8 ottobre 1977 l'ambasciata italiana a Londra comunicava che la domanda era stata respinta per insufficienza di prove. Successivamente il Graziani veniva chiesto in estradizione al Paraguay (23 novembre 1983). In data 12 dicembre 1984 l'ambasciata d'Italia in Paraguay comunicava che il precedente 3 dicembre il locale Ministero degli esteri aveva riferito che il giudice investito del caso, con sentenza definitiva n. 15 del 26

marzo 1984, aveva deciso di respingere «per difetto di fondo» (cioè per la natura politica dei reati) la richiesta italiana di estradizione.

Elio Massagrande, nato il 25 maggio 1942 a Isola Rizza, è stato richiesto in estradizione alla Grecia il 25 gennaio ed estradato in Italia il 1^o aprile 1975. Resosi successivamente latitante, veniva chiesto in estradizione alle autorità spagnole il 28 giugno 1977 e queste comunicavano il 1^o dicembre 1977 di aver deciso di dar corso alla procedura di estradizione nei confronti del suddetto.

Nel frattempo il Massagrande riparava in Paraguay, ove veniva richiesto in estradizione in data 21 dicembre 1977 e, successivamente, in data 6 dicembre 1983. In entrambe le occasioni le autorità di quel paese hanno respinto la richiesta italiana per la presunta qualificazione politica dei reati contestati. Si sottolinea inoltre che in data 21 dicembre 1982 veniva richiesto l'arresto provvisorio del Massagrande, per fini estradizionali, al Governo dell'Ecuador (paese nel quale era stato segnalato dall'Interpol), richiesta rimasta inesa da quelle autorità per non aver rintracciato il medesimo.

Pomar Eliodoro, nato a Palermo il 18 dicembre 1923, è stato richiesto in estradizione alle autorità spagnole il 28 giugno 1978; in data 3 marzo 1978 queste hanno rigettato tale richiesta.

Con sentenza del 27 novembre 1984, la corte di assise di appello di Roma ha assolto il Pomar dai reati contestati perché il fatto non sussiste.

Orlandini Remo, nato a Villa Mainoso il 7 marzo 1938, è stato richiesto in estradizione alle autorità spagnole che, in data 3 aprile 1978, hanno rigettato tale richiesta. Si fa presente, altresì, che la corte d'assise di appello di Roma, in data 27 novembre 1984, ha assolto il predetto e revocato i provvedimenti restrittivi emessi a suo carico.

Bruno Luciano Stefano, nato a Ravenna il 28 marzo 1942, è stato richiesto in estradizione alle autorità spagnole il 17 gennaio 1985, perché colpito dall'ordine di cattura n. 4932/84 emesso il 30 marzo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 APRILE 1986

1984 dal sostituto procuratore della Repubblica di Roma per i reati di associazione per delinquere, ricettazione, falsità materiale, tentata truffa-aggravata ed altro.

In data 8 maggio 1985 veniva presentata la documentazione integrativa richiesta dal presidente della *Audiencia nacional* in relazione alla domanda di estradizione.

Giuseppe Calzona, nato il 4 marzo 1946 a Cassaniti, è stato richiesto in estradizione al governo spagnolo il 3 agosto 1979 perché colpito dall'ordine di carcerazione della procura della Repubblica di Milano per l'espiazione della pena di sedici anni di reclusione, giusta sentenza del 14 giugno 1974 della corte di assise di Milano per il reato di omicidio volontario. Il 4 gennaio 1985, l'*Audiencia nacional* ha respinto la predetta richiesta di estradizione in quanto, da parte italiana, non è stata accolta la condizione che il Calzona fosse nuovamente giudicato in Italia per lo stesso fatto per il quale era stato condannato definitivamente in contumacia in Italia.

Cauchi Augusto, nato il 19 aprile 1951 a Cortona, è stato richiesto in estradizione al governo spagnolo il 6 novembre 1976. A seguito di ripetute sollecitazioni del Ministero di grazia e giustizia, l'ambasciata d'Italia in Madrid, il 5 gennaio 1978, riferiva che il Ministero degli affari esteri spagnolo aveva fatto conoscere quanto segue: «Il cittadino italiano Augusto Cauchi, detenuto a Marbella il 25 settembre 1976 per smercio di dollari USA falsi, dichiarò chiamarsi Giuseppe Torres. Il giudice istruttore di Marbella, competente per il reato di smercio di moneta falsa, decise la libertà provvisoria del Cauchi. La Interpol spagnola ha interessato i competenti servizi di polizia per il rintraccio del medesimo».

Ricci Mario, nato il 6 luglio 1949 a San Sepolcro, già ricercato in campo internazionale per una serie di provvedimenti restrittivi a suo carico, si è costituito all'Arma dei carabinieri di Rovereto il 1° dicembre 1982. Pertanto si è provveduto alla revoca delle richieste a lui relative

per fini estradizionali ed alla archiviazione del relativo fascicolo.

Da ultimo, si rileva che non risultano ricercati in campo internazionale per fini estradizionali Sandro Grocco e Franco Cavallotto.

Il Ministero di grazia e giustizia ha provveduto a rinnovare, come è già stato detto, la domanda di estradizione per Ciccuttini Carlo e Bruno Luciano Stefano presso il Governo spagnolo, in quanto basata per il primo su nuove imputazioni, per il secondo su ulteriori elementi probatori in relazione ai fatti contestati. Per altro, il Governo spagnolo ha respinto le nuove domande di estradizione.

In particolare, quanto al primo, in data 12 febbraio 1986 le autorità spagnole, dopo aver rigettato la domanda di estradizione con motivazione non ancora nota, hanno ribadito il proprio orientamento ad espellere il connazionale dal proprio territorio, una volta divenuta definitiva la sentenza di rigetto dell'extradizione. Quanto poi allo Stefano, le stesse autorità, in data 30 ottobre 1985, hanno respinto la domanda di estradizione avanzata a suo carico, per «inconcretezza della documentazione apportata dalla magistratura italiana ed esiguità dei reati contestati». Lo stesso, pertanto, è stato rimesso in libertà.

Per i rimanenti terroristi richiamati nell'interrogazione presentata, si ritiene opportuno procedere alla rinnovazione della domanda presso le competenti autorità inglesi e spagnole, che le hanno in precedenza respinte, non essendo emersi a loro carico nuovi elementi che giustificassero un possibile accoglimento di siffatta domanda da parte di quelle autorità.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciocci, cofirmatario dell'interrogazione Macis n. 3-02067, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LORENZO CIOCCI. Signor Presidente, mi dichiaro insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario per due ordini di

ragioni. In primo luogo, infatti, il Governo ha inteso rispondere alla nostra interrogazione con un ritardo di circa un anno. L'interrogazione, infatti, venne presentata quando erano in corso alcuni processi, che certamente sono stati condizionati dalla latitanza degli imputati; essa tendeva dunque ad attivare una iniziativa del Governo volta ad assicurare alla giustizia i responsabili di efferati omicidi. Alcune di quelle vicende processuali si sono concluse con una sentenza assolutoria proprio perché gli imputati sono rimasti latitanti.

In secondo luogo, siamo insoddisfatti per il merito della risposta. Lei ci ha fornito, signor sottosegretario, una elencazione precisa e persino puntigliosa delle iniziative che il Ministero di grazia e giustizia ha assunto per ottenere l'estradizione degli imputati. Prendiamo atto di tali iniziative; rimane comunque il fatto che terroristi neri, responsabili di stragi gravissime, continuano a risiedere indisturbati all'estero. È per noi impensabile che ciò avvenga senza che vi siano connivenze da parte di taluni settori dell'apparato dello Stato. Avremmo dunque desiderato, da parte del Governo, sapere qualcosa di più preciso sul tema in discussione: quali iniziative, oltre al trattato di Firenze che è stato richiamato, si intende assumere, per dar luogo finalmente ad una svolta nella gestione di un problema che continua ad allarmare l'opinione pubblica democratica del nostro paese, alla quale non sfugge che molte delle stragi perpetrate nel nostro paese rimangono impunte e che non pochi terroristi in esse coinvolti vivono tranquillamente all'estero.

Ci rendiamo conto che il problema non riguarda soltanto il Ministero di grazia e giustizia ma postula un impegno del Governo, nella sua collegialità. Nella risposta fornita dall'onorevole sottosegretario non rileviamo però significativi intenti in questa direzione, ed è per questo che ribadiamo la nostra insoddisfazione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Staiti di Cuddia delle

Chiuse e Del Donno, al ministro di grazia e giustizia, «per sapere — premesso che:

il detenuto Gianfranco Ferro ha annunciato con una lettera al ministro di grazia e giustizia di volersi lasciare morire di fame;

il Ferro, in carcere da sette anni, soffre di una gravissima insufficienza renale cronica per la quale deve essere sottoposto a tre emodialisi settimanali;

il gravissimo stato di salute del Ferro è stato riconosciuto da una perizia medico-legale che ha definito incompatibile la sua condizione fisica con il regime carcerario;

attualmente il Ferro si trova alle Molinette di Torino lontanissimo dai familiari ed in un reparto inadatto a venire incontro alle sue esigenze vitali —:

se ritiene opportuno intervenire affinché al Ferro siano assicurate le indispensabili condizioni per una sua dignitosa sopravvivenza non vegetativa» (3-02110).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ha facoltà di rispondere.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Gli onorevoli interroganti fanno riferimento alle condizioni di salute del detenuto Gianfranco Ferro. Tale detenuto, condannato con sentenza passata in giudicato alla detenzione fino al 22 giugno dell'anno 2001, è ricoverato presso il centro diagnostico terapeutico annesso alla casa circondariale Regina Coeli di Roma, dal quale viene, tre volte alla settimana, accompagnato all'ospedale San Camillo per essere sottoposto a dialisi.

Il Ministero di grazia e giustizia, avvalendosi anche della procedura di urgenza, secondo il disposto dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1976, ha garantito tempestivamente le cure necessarie con frequenti ricoveri, disposti in relazione ad una patologia che, sia pure cronica, è suscettibile di repentini aggravamenti, cosicché l'attuale ricovero del detenuto presso il

centro diagnostico terapeutico di Regina Coeli rende possibile sia una continua assistenza medica sia pronti interventi di urgenza, cui si può far fronte anche avvalendosi delle strutture sanitarie esterne che già prestano la terapia dialitica.

Pertanto, nei limiti delle risorse della scienza medica (che valuta anche l'opportunità di sottoporre il detenuto a trapianto del rene; intervento questo che, naturalmente, troverà pronta l'amministrazione a sollecitare la procedura di cui alla legge n. 458 del 1967), si fornisce al Ferro la massima assistenza. Va rammentato, comunque, che la compatibilità tra lo stato di detenzione e le infermità di cui siano portatori i ristretti è valutata esclusivamente dalla autorità giudiziaria che è l'unica competente, fuori dai casi di assoluta urgenza, ad autorizzare il ricovero dei detenuti in luoghi esterni di cura.

Nei luoghi da ultimo indicati la traduzione e la custodia dei ristretti è affidata alle forze di polizia. Non di meno, proprio al fine di prestare una tempestiva assistenza, in via eccezionale e provvisoria, attesa la necessità di fronteggiare le gravi condizioni di salute del Ferro, in data 10 ottobre 1984 e 24 dicembre 1984 il servizio fu espletato da personale del Corpo degli agenti di custodia e successivamente rilevato dalle forze dell'ordine, secondo quanto previsto dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1976.

Attualmente il Ferro, ristretto presso l'istituto di Regina Coeli, continua sistematicamente a sottoporsi a trattamenti di dialisi, secondo la prescrizione dei sanitari che lo tengono in cura.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Donno ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Staiti di Cuddia delle Chiuse, n. 3-02110, di cui è cofirmatario.

OLINDO DEL DONNO. Signor sottosegretario, la ringrazio delle precisazioni. Devo riconoscere come l'ordinamento penitenziario abbia percorso in breve tempo un lungo cammino verso la umanizza-

zione del carcere. Lei però, onorevole sottosegretario, ha parlato anche di procedure di urgenza ed allora debbo osservare che tali procedure sono così lente e procedono così a passo di lumaca che lo stesso Ferro ad un certo momento, non vedendosi curato, di fronte al male che incalzava, ha minacciato di uccidersi, nella convinzione che sia meglio morire anziché soffrire inutilmente nell'attesa di cure che non arrivano mai.

Oggi anche il Ferro, è vero, riceve le cure e gode di alcune garanzie e, diciamo pure, di rispetto. Oggi, infatti, vi è rispetto per il carcerato. Di queste cose io sono molto edotto. Quasi mensilmente, infatti, mi reco nelle carceri non per rimanerci, naturalmente (può darsi che qualche volta debba rimanerci anche io), ma per avere colloqui e portare un certo conforto.

Vi sono però, signor sottosegretario, alcune cose che non dipendono né da lei né da me. Vi sono cose che ancora non entrano nella mentalità e nel costume del personale carcerario e dipendono piuttosto dalla sensibilità dei singoli.

La legge morale presiede ad ogni ordinamento umano: sopra e dentro di noi sta la legge morale; purtroppo, in certe categorie fiscali ed in certi ordini costituiti dello Stato manca questa sensibilità morale, e i medici legali per motivi inerenti alla loro stessa professione spesso non sono così premurosi e solleciti come dovrebbero essere.

Si parte da un pregiudizio e si immagina che quella certa persona cerca di essere furba, oppure che è un lavativo, eccetera, invece di pensare di trovarsi di fronte ad un ammalato bisognoso di cure. Si incontrano così due mentalità, una delle quali, quella del carcerato, impotente e vittima, mentre l'altra ha il volto truce della legge.

Non è vero, signor sottosegretario che *iustitia in se virtutem complectitur omnem*; lo si è detto, lo si predica e lo si dice quasi a dimostrazione che dove c'è la giustizia c'è l'arco, non del pentapartito ma quello trionfale della giustizia e della pace che si riuniscono. *Iustitia et pax*,

come cantava il profeta, *osculatae sunt*. Spesso manca il fondamento della giustizia specie, come dicevo, negli organi di controllo fiscali che rappresentano l'oggettività; infatti, si parte da posizioni preconcepite, da pregiudizi, e in questa situazione cade spesso il medico legale.

Non debbo portare fatti personali perché cerchiamo l'oggettività nella quale si concretizza anche la legge, ma naturalmente il medico per riconoscere una malattia ha bisogno di chissà quali e quante prove. Ad esempio, di fronte ad un reduce di guerra che ha perso tutti i denti, il medico dice che poteva perderli anche in tempo di pace, senza considerare che nel momento in cui quella persona è stata richiamata in guerra aveva tutti i denti. In America in casi di questo genere si parte dal presupposto che quella persona, tornata dalla guerra, manca di qualche cosa che originariamente aveva, e quindi è lo Stato che deve intervenire concedendo una pensione. In Italia, dal momento che i denti possono cadere sia in guerra sia in tempo di pace la pensione non viene concessa.

In dubio pro reo: nella realtà effettuale di una vita di guerra lo Stato dovrebbe concedere la pensione anche se i denti possono cadere fatalmente in tempo di pace. Si tratta di un concetto oggettivo che nella soggettività perde la sua efficacia.

A questo punto la coscienza umana si ribella e noi, in nome della giustizia e della dignità umana, chiediamo che chi ha in mano il potere lo ponga totalmente e generosamente al servizio del prossimo.

Amor arma ministrat, cantava il poeta. Dove c'è questa premurosa cura, dove c'è questa capacità di immedesimarsi, dove l'alterità diventa soggettività, anche il trattamento diventa diverso ed allora né io né lei dovremo più lamentarci di situazioni così incresciose, ma dovremo dire veramente che si è raggiunta quella certa dignità che rispetta nell'uomo l'*homo homini deus*.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione

degli onorevoli Agostinacchio e Baghino, al ministro di grazia e giustizia, «per sapere:

se sia a conoscenza della morte del giovane Lucio Acquaviva avvenuta nel carcere di San Severo; se siano state accertate le cause del decesso; se al giovane Acquaviva siano state prestate tutte le cure richieste dalle sue condizioni fisiche e psichiche» (3-02287).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la presente interrogazione riguarda il doloroso episodio della morte del giovane Lucio Acquaviva.

Il giovane Lucio Acquaviva, nato ad Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, il 9 febbraio 1961, era stato trasferito dalla casa circondariale, dove era ristretto, a quella di San Severo il 1° novembre 1985 e ciò in accoglimento della sua istanza di essere avvicinato alla famiglia.

Poiché nel corso della traduzione l'Acquaviva aveva confidato ai carabinieri di scorta di temere aggressioni da parte di altri detenuti per aver fatto alcune rivelazioni sull'ambiente degli spacciatori di droga, la direzione della casa circondariale di San Severo, per tutelarne l'incolumità, aveva ritenuto opportuno assegnargli una stanza ad un posto, ubicata al piano terra dell'istituto e destinata abitualmente ai detenuti semiliberi.

L'Acquaviva, all'atto della visita medica di primo ingresso, alla quale venne sottoposto il giorno 2 novembre 1985, non presentava patologie fisiche o psichiche, pur avendo dichiarato di essere tossicodipendente; e nemmeno aveva esternato alcuno sconforto al personale di custodia, nella sua pur breve permanenza, né dato alcun segno che potesse far sorgere sospetti di sorta.

La notte tra il 3 ed il 4 novembre 1985, tra le 2 e le 3, l'Acquaviva si suicidò mediante impiccagione, con un meccanismo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 APRILE 1986

tale da rendere impossibile qualsiasi tempestivo soccorso. Il giovane, infatti, si mise attorno al collo un cappio ricavato da una striscia di stoffa, lo legò al cancello della cella e si gettò con violenza a terra. Il medico, tempestivamente chiamato dal personale dell'istituto, non poté che constatarne il decesso.

L'episodio nel suo complesso è comunque attualmente al vaglio dell'autorità giudiziaria, alla quale fu data immediata notizia dell'accaduto.

Quanto alle cause del decesso, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Foggia ha riferito che dall'autopsia è emerso che la causa del decesso dell'Acquaviva è stata l'asfissia da occlusione delle vie aeree superiori conseguente ad impiccagione. L'epoca del decesso risale alle ore 2 circa del 4 novembre 1985. Sul cadavere dell'Acquaviva non sono state riscontrate lesioni traumatiche, ad eccezione del solco attorno al collo, dovuto all'impiccagione. Non vi sono elementi in contrasto con la ricostruzione compiuta dagli agenti di custodia in servizio in quella casa.

PRESIDENTE. L'onorevole Baghino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Agostinacchio 3-02287, di cui è cofirmatario.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, signor sottosegretario, almeno è ancora aperta l'indagine giudiziaria, a quanto pare; e speriamo che non si concluda nel modo in cui termina la risposta fornita dal Ministero: che tutto, cioè, è regolare.

La vicenda, infatti, appare strana: un detenuto chiede e ottiene l'avvicinamento alla sua città, per essere a contatto con i familiari. Il detenuto viene trasferito il 10 novembre; la visita medica a cui viene sottoposto non rivela alcun malanno, alcuna infermità; il giovane non dà segni di sconforto, perché uno che viene avvicinato alla famiglia non può darne.

Eppure, a 48 ore dal trasferimento, quel giovane si suicida. Non le pare veramente strano? Se l'avvicinamento alla fa-

miglia gli fosse stato rifiutato, e egli avesse compiuto quest'atto insano nel carcere di Modena, si potrebbe dire che esisteva quella ragione; non risulterebbe, per altro, dal referto medico redatto a seguito dell'autopsia che l'Acquaviva, nonostante fosse tossicodipendente, abbia assunto droga.

Allora, pur avendo avuto la gioia di avvicinarsi ai familiari, pur non avendo assunto sostanze stupefacenti, pur disponendo di una cella comoda, come abbiamo appreso dalla risposta del sottosegretario, si è ucciso. Mi pare strano tutto questo, così come appare strano che, al di là della constatazione sul cadavere di lesioni fisiche, non si sia compiuta un'indagine sugli altri motivi, da ricercarsi nella situazione interna al carcere, di questo suicidio.

Abbiamo poco fa ascoltato che al detenuto Gianfranco Ferro vengono somministrate tutte le cure possibili in quella situazione; c'è da dire però che l'espressione «cure possibili» è estremamente vaga e può variare a seconda del luogo, della situazione e della capacità di chi presta le cure. Quindi, anche in questo caso dovremmo andare a ricercare — e questo è compito delle autorità carcerarie — i motivi (magari intimidazioni, minacce) che hanno indotto il detenuto al suicidio.

A questo punto, dobbiamo sperare nei risultati dell'indagine giudiziaria, ma intanto segnaliamo la nostra insoddisfazione, registriamo che è avvenuto il suicidio — almeno così sembra — di un giovane di 24 anni (in questo caso per fortuna non si parla della *tazzulell'e café*) e rimaniamo con la tristezza di perdere giovani vite (*Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti mi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 APRILE 1986

nisteri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 28 aprile 1986, alle 17:

Discussione delle proposte di modificazione del regolamento:

Proposta di modificazione dell'articolo 115 (doc. II, n. 18).

Relatore: Gitti.

Proposta di modificazione degli articoli 36, 39, 40, 41, 44, 45, 73, 83, 85, 86, 88 e 94 (doc. II, n. 19).

Relatore: Segni.

Proposta di modificazione degli articoli 24, 44, 69 e 81 (doc. II, n. 21).

Relatore: Gitti.

Proposta di modificazione dell'articolo 5 (doc. II, n. 22).

Relatore: Bassanini.

La seduta termina alle 10,40.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 12,45.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 APRILE 1986

INTERROGAZIONI ANNUNZiate**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

SINESIO, CARRUS E VISCARDI. —
Al Ministro delle partecipazioni statali. —
Per conoscere se rispondono al vero le
notizie di stampa sul blocco da parte del-
la CEE del provvedimento sullo sviluppo
e promozione della imprenditorialità gio-
vanile nel Mezzogiorno. (5-02499)

MACCIOTTA, CASTAGNOLA, VIGNO-
LA, PEGGIO E AMBROGIO. — *Al Mini-
stro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno.* — Per sapere se risponda
a verità che la recente legge sull'impre-
nditoria giovanile nel Mezzogiorno sia sta-
ta impugnata dalla Commissione della

Comunità economica europea ed in caso
affermativo quali siano state le iniziati-
ve del Governo italiano per evitare que-
sta decisione, quali siano le conseguen-
ze immediate della decisione della Comu-
nità economica europea, quali iniziative
intenda assumere il Governo per supera-
re questa incresciosa situazione. (5-02500)

PARLATO, MENNITTI E VALENSI-
SE. — *Al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sa-
pere se risponde al vero la notizia di
stampa secondo la quale il provvedimen-
to a favore dell'imprenditoria giovanile
nel Mezzogiorno è stato dichiarato ille-
gittimo dalla Commissione della Comuni-
tà economica europea ed in caso affer-
mativo se il Governo abbia adottate le
iniziative necessarie per evitare questa
decisione e quali misure intenda adottare
per superare questa incresciosa situa-
zione. (5-02501)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 APRILE 1986

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

NUCARA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere - premesso

che la società ITALGAS SUD dopo aver assunto le concessioni, da parte degli enti competenti, per la metanizzazione di centri urbani del Mezzogiorno, affida i lavori per la costruzione delle relative reti a imprese del centro-nord;

che con particolare riferimento alla Calabria le imprese locali sono costrette ad assumere lavori in subappalto, con prezzi nettamente inferiori a quelli del contratto principale;

che alcuni casi rivestono carattere di particolare rilevanza e che potrebbero essere oggetto di attenzione da parte della magistratura;

che solo imprese che hanno particolari collegamenti politici riescono ad ottenere affidamenti diretti;

che in particolare questi rilievi potrebbero riscontrarsi per gli appalti di Cosenza, Lamezia Terme, Catanzaro Galiano e Catanzaro Lido;

che la società ITALGAS SUD riserva trattamenti diversi per l'iter dei pagamenti a seconda delle ditte interessate;

che il consiglio di amministrazione ed i vertici della struttura della società sono completamente esautorati e deresponsabilizzati da qualsiasi decisione;

che le assunzioni per la gestione degli impianti, come in precedenza denunciato dall'interrogante ai ministri in indirizzo, avvengono esclusivamente su basi clientelari e di segnalazioni politiche per cui l'unica speranza di poter lavorare per i giovani calabresi è affidata alla tessera di « un partito » -

quali iniziative intendono prendere al fine di una maggiore trasparenza negli appalti, nella contabilità e nelle assunzioni, considerato che si tratta di denaro pubblico da utilizzare nell'interesse pubblico. (4-14963)

VENTRE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che alcune facoltà, ignorando le disposizioni emanate e ribadite più volte in tal senso e non tenendo conto del preciso orientamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nel discutere sulle domande di inquadramento presentate da professori di ruolo di II fascia vincitori di giudizi di idoneità nella prima e nella seconda tornata, non valutano soltanto - come invece dovrebbero fare - gli aspetti connessi agli interessi didattici e scientifici delle facoltà stesse, oltre che l'opportunità, sempre ai fini didattici, degli inquadramenti dei proponenti, ma basano le decisioni anche sul minuzioso esame dei titoli scientifici dei candidati (con particolare riguardo per quelli presentati ai giudizi di idoneità), la loro congruità e quantità - se tale comportamento, configurandosi come una sovrapposizione sul giudizio sui titoli già espresso dalle commissioni esaminatrici, sia da ritenersi in contrasto con la norma e se pertanto - considerato anche il parere del Consiglio universitario nazionale del 1982, che stabilisce che l'idoneo in un raggruppamento è idoneo in tutte le discipline del raggruppamento - ritenga opportuno emanare una circolare esplicativa al riguardo, che specifichi chiaramente come l'esame dei titoli scientifici dei candidati all'inquadramento sia da considerarsi inammissibile, mentre sono da prendersi in considerazione ai fini della decisione sulle domande di inquadramento solo le necessità didattiche delle facoltà. (4-14964)

GORLA, CALAMIDA, POLLICE, RONCHI E RUSSO FRANCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che in occasione di una manifestazione di ade-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 APRILE 1986

renti al partito di democrazia proletaria davanti al cancello dell'ambasciata statunitense a Roma i responsabili delle forze di polizia hanno vietato ai fotografi, inclusi quelli accreditati da importanti testate, di scattare fotografie -:

se non ritenga questa una illegittima violazione del diritto d'informazione, del quale fa senz'altro parte l'immagine, non sembrandoci che possa essere esteso un principio di sicurezza per installazioni militari, in quanto l'ambasciata in questione si suppone non rientri in questa categoria e non comprendendo quale altro criterio sia stato adottato;

quali provvedimenti intenda adottare affinché simili deprecabili episodi non abbiano a ripetersi. (4-14965)

BELLUSCIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali, nonostante gli impegni assunti con le organizzazioni sindacali e con rappresentanze delle popolazioni locali, i Monopoli di Stato si accingono a smobilitare completamente la loro presenza nel territorio del comune di Lungro (Cosenza) dove fu dato l'assenso alla chiusura della salina di Stato a condizione che essa fosse stata sostituita con una manifattura tabacchi. Nel corso degli anni, invece, i

Monopoli di Stato si sono andati progressivamente disimpegnando dagli accordi originali fino ai propositi che oggi vengono loro attribuiti di smobilitazione totale.

In relazione al gravissimo fermento esistente in ogni strato della popolazione locale, priva di ogni altra prospettiva di carattere lavorativo, si chiede di conoscere chi abbia autorizzato la eventuale ipotesi di smobilitazione e se essa avvenga con il consenso dei sindacati nazionali di categoria. (4-14966)

CARIA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere lo stato di eventuali trattative circa la cessione della CEMENTIR che, dalle dichiarazioni del presidente Prodi contenute nel dispaccio ANSA del 20 marzo 1986, appare già decisa; nonché per conoscere se il ministro ritenga utile sospendere ogni atto in ipotesi già posto in essere al riguardo, in attesa che il Parlamento regoli con apposita legge la materia delle cessioni di pacchetti azionari delle aziende a partecipazione statale a privati, fissandone tassativamente, e a pena di nullità, modalità, termini, criteri, procedure e competenze, ma comunque in armonia con la vigente normativa in materia. (4-14967)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. —
Al Presidente del Consiglio dei ministri.
— Per sapere — premesso che

l'interrogante con precedente interrogazione, ha già inutilmente chiesto adeguate spiegazioni al ministro dell'industria e commercio in merito alle preoccupanti pubbliche dichiarazioni fatte dal professor Filippo Satta commissario liquidatore del gruppo Sgarlata secondo il quale si sarebbero « volatizzati » circa 200 miliardi nel mese intercorrente fra le tranquillanti assicurazioni rilasciate dal ministro dell'industria e commercio e la messa in liquidazione della società di Sgarlata;

agenti e clienti dello stesso Sgarlata ipotizzano ora davanti alla magistratura gravissime responsabilità del ministro dell'industria e commercio;

dietro l'incomprensibile operato del ministro dell'industria e commercio sem-

bra nascondersi l'ennesimo caso di malcostume politico —:

se non ritiene di chiarire la posizione del ministro tranquillizzando così l'opinione pubblica. (3-02658)

LABRIOLA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e per l'ecologia.*
— Per sapere quali interventi il Governo intenda adottare o abbia già adottato per accertare i modi con i quali sono smaltite le scorie ricche di piombo prodotte dalla lavorazione del marmo, dette « marmetto-la », attualmente raccolte in contenitori a cura delle relative industrie, ma la cui sistemazione definitiva si ha ragione di temere avvenga in modo necessariamente abusivo, perché mancherebbero discariche autorizzate e regolate, causa la perdurante disapplicazione di relativi piani da parte di chi ne ha responsabilità.

L'interrogante chiede di sapere in particolare se le autorità di governo abbiano accertato la situazione provocata dalle discariche abusive in prossimità di laghi e corsi d'acqua, con conseguente dilatarsi dell'inquinamento in zone turistiche assai frequentate e quindi con evidenti danni oltre che ambientali anche economici.

(3-02659)